

**Foglio informativo SACE - Finanziamento con Garanzia SACE ex art. 1, commi 1 - 12, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

AIGIS Banca S.p.A.  
 Sede Legale ed Amministrativa in Viale Monza, n. 259 - 20126 Milano  
 Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.IVA/C.F. 06150120720  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Codice ABI 03323.  
 Iscritta all'albo delle Banche con il n. 5630  
 Sito internet: [www.aigisbanca.it](http://www.aigisbanca.it)  
 PEC: [info@aigisbanca.legalmail.it](mailto:info@aigisbanca.legalmail.it)  
 Tel. 02/89352599 - Fax 06/68300986

**DA COMPILARE SOLO IN CASO DI "OFFERTA FUORI SEDE"**

<b>NOME E COGNOME D E L SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE</b>	
<b>QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE</b>	<b>Dipendente AIGIS BANCA</b>
<p>Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo.</p> <p>Data _____ Firma _____</p>	

**CHE COS'E'?**

**CARATTERISTICHE GENERALI E PARTICOLARI**

È un mutuo a medio o lungo termine erogato dalla banca nel periodo dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020, destinato a sostenere esclusivamente i costi del personale o il pagamento dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o gli investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o il capitale circolante, per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, con esclusione delle operazioni di rifinanziamento.

Inoltre, il mutuo potrà essere concesso solo se l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulti superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020.

Caratteristica essenziale del mutuo, e che ne ispira presupposti di concessione è disciplina contrattuale, è l'essere assistito dalla garanzia diretta a prima richiesta, esplicita e irrevocabile prestata da Sace S.p.A. (in breve, "**SACE**") per le imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, a favore della banca.

Il mutuo è concesso nel rispetto delle condizioni stabilite nell'art. 13, commi da 2 a 12, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i., del Manuale Operativo di SACE e delle Condizioni Generali SACE e dei relativi allegati, nel rispetto delle finalità di scopo fissate dall'indicata disciplina.

Qualora il cliente abbia più di 5000 dipendenti o fatturato superiore a 1,5 miliardi o il finanziamento sia di importo superiore a 375 milioni di Euro, il rilascio della garanzia SACE è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che cliente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Il mutuo con Garanzia SACE è a tasso variabile.

## **Foglio informativo SACE - Finanziamento con Garanzia SACE ex art. 1, commi 1 - 12, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i**

Il rischio principale consiste nell'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

### **A CHI È RIVOLTO**

Alle imprese ubicate sul territorio nazionale, anche piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti nonché tutte le altre tipologie di imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, con sede in Italia non identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti Europei, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili da AIGIS, come definite ai sensi della normativa europea, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell'epidemia di Covid-19 e, se PMI, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Sono escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.

### **COSA FARE PER ATTIVARLO**

Rivolgersi a qualsiasi filiale della banca.

### **ALTRI ASPETTI IMPORTANTI**

La garanzia è rilasciata da SACE che valuta, al momento del rilascio della garanzia ed al pari della banca finanziatrice, le condizioni economiche e finanziarie dell'impresa a favore della quale viene chiesta la garanzia medesima e, solo con riferimento alle PMI, ove ne abbiano accesso, se abbiano già utilizzato fino a completa capienza il Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Le valutazioni si basano sui dati di bilancio, ovvero sui dati certificati presentati dal cliente, nonché sulle dichiarazioni dell'impresa (i) di aver gestito e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; nonché sull'impegno quest'ultima, anche per ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, (ii) di non aver approvato e di non approvare, nel corso del 2020, la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni o qualora la Cliente o le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquisito azioni al momento della richiesta del finanziamento, di impegnarsi a non deliberare o approvare e far sì che tali imprese non deliberino e non approvino la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni per i dodici mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento.

L'importo del Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE è stabilito dalla legge e non dovrà essere superiore al maggiore tra:

- a) il 25% del fatturato annuo del cliente relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati al 9 aprile 2020 se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio;
- b) il doppio dei costi del personale del cliente relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati con riferimento al 9 aprile 2020 se il cliente non ha ancora approvato il bilancio. Qualora il cliente abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale del cliente o altro soggetto munito dei necessari poteri.

Ai fini del calcolo dell'importo finanziabile:

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, o da altra garanzia pubblica (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la garanzia sulla moratoria del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché altre garanzie previste dal Decreto), gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un Gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

L'operazione è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca, la quale dovrà fare affidamento sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

**Foglio informativo SACE - Finanziamento con Garanzia SACE ex art. 1, commi 1 - 12, D.L. 8 aprile 2000, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2000, n. 40 e s.m.i**

2000, n. 445, rilasciata dal cliente, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

- a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b) che i dati aziendali forniti su richiesta della Banca sono veritieri e completi;
- c) che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- e) che il titolare o il legale rappresentante della Cliente istante, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
- f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

L'intervento e la particolare natura (alimentata da fondi pubblici e finalizzata) della garanzia rilasciata da SACE comportano una completa ed attenta valutazione fiduciaria del Cliente.

**A CHI RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI**

Filiali della Banca e/o all'apposita sezione del sito [www.aigisbanca.it](http://www.aigisbanca.it)

**PRINCIPALI RISCHI TIPICI (GENERICI E SPECIFICI)**

**La variabilità del tasso**

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

**Finanziamento a tasso variabile con Tasso Minimo (c.d. floor)**

Qualora il finanziamento a tasso variabile preveda un Tasso Minimo (cd. floor), il tasso variabile applicato al mutuo non potrà comunque scendere al di sotto di tale Tasso Minimo, indipendentemente dalle variazioni dal parametro di indicizzazione, ossia anche qualora tale parametro si attestasse su valori pari allo 0 o negativi (inferiori a zero) e il valore di tale parametro, maggiorato dello spread, fosse inferiore al Tasso Minimo.

L'applicazione del Tasso Minimo, pertanto, avrà come effetto che saranno dovuti interessi corrispettivi in misura più elevata rispetto ad un finanziamento a tasso variabile senza Tasso Minimo e, quindi, comporta il rischio di non poter beneficiare integralmente della diminuzione del valore del parametro di indicizzazione.

**Veridicità delle dichiarazioni**

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Cliente, la Banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato e, pertanto, la non veridicità delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, implicherebbe gravi responsabilità amministrative e penali.

**Foglio informativo SACE - Finanziamento con Garanzia SACE ex art. 1, commi 1 - 12, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i**

**LA GARANZIA DI SACE**

La garanzia di SACE è disciplinata da specifiche normative di legge e regolamentari (in particolare dall'art. 13, comma da 2 a 12 del Decreto 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40, dal Manuale Operativo, nonché delle Condizioni Generali e relativi allegati redatte da SACE S.p.A.) che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono - qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi, e l'imprenditore predeterminati requisiti - che SACE presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento del seguente un corrispettivo: (i) per i finanziamenti a PMI, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; (ii) per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno (v. infra tabella riepilogativa).

La garanzia SACE copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente al 9 aprile 2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

La garanzia SACE potrà essere emessa e dovrà divenire efficace entro e non oltre il 31 dicembre 2020, in concorso paritetico e proporzionale tra SACE e la Banca, con le seguenti percentuali di copertura:

- (a) 90% dell'importo del Finanziamento per clienti con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento;
- (b) 80% dell'importo del Finanziamento per clienti con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di Euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia alla data della Richiesta di Finanziamento;
- (c) 70% per clienti con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento.

Anche la valutazione di SACE è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel caso emergano delle difformità rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia con impiego di fondi pubblici, qualora vengano meno lo scopo del mutuo e/o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, sussiste il rischio di perdere la garanzia e, in aggiunta agli usuali rimedi previsti dal contratto (estinzione anticipata, risoluzione in danno, decadenza dal beneficio del termine) di ricalcolo in aumento, su indicazione di SACE, dell'importo del corrispettivo annuale per la garanzia.

In ogni caso, la normativa o i contratti di mutuo prevedono la risoluzione del rapporto in danno del cliente ove quest'ultimo, ad esempio, non adempia gli impegni assunti o violi le finalità per le quali il finanziamento è stato concesso

**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CON GARANZIA SACE EX ART. 1, COMMII 1 – 12, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23, CONVERTITO IN LEGGE 5 GIUGNO 2020, N. 40**

**QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

<b>Importo del mutuo</b>	<b>Durata</b>	<b>TAEG</b>
€ 100.000	6 anni	9,42 %
€ 500.000	6 anni	9,10 %

Il TAEG dell'esempio è calcolato sulla base dell'anno civile (365 giorni), su un finanziamento erogato ad un'impresa qualificabile come **PMI**, di durata rispettivamente di **6** anni, oltre a 36 mesi di preammortamento e di importo di € 100.000,00. Nel calcolo del TAEG sono stati considerati gli interessi e le spese di istruttori, la commissione annuale SACE (per ulteriori informazioni sulla commissione SACE si rimanda a quanto riportato di seguito) ed invio comunicazioni di legge.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio, gli interessi di mora ed eventuali penali. In tutte le ipotesi sopra esposte, i finanziamenti sono a tasso variabile e, pertanto, il TAEG riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

**Foglio informativo SACE - Finanziamento con Garanzia SACE ex art. 1, commi 1 - 12, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i**

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

**TASSI**

Importo del finanziamento	<p>L'importo del finanziamento<sup>1,2</sup> assistito dalla Garanzia SACE non dovrà essere superiore al maggiore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 25% del fatturato annuo del Cliente relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati con riferimento alla data del 9 aprile 2020 se il cliente non ha ancora approvato il bilancio;</li> <li>b) il doppio dei costi del personale del cliente relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati con riferimento alla data del 9 aprile 2020 se il cliente non ha ancora approvato il bilancio. Qualora il cliente abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale del cliente o altro soggetto munito dei necessari poteri.</li> </ul>
Durata del finanziamento	Fino ad un massimo di 72 mesi (inclusivo del periodo di preammortamento).
Periodo di Preammortamento	Fino a 36 mesi comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento – Il periodo di preammortamento è concedibile solo per multipli di sei mesi; non è ammesso per durata rappresentata da frazione di anno
Tasso di interesse nominale annuo	<p>Tasso variabile:            Spread 10% + Parametro di indicizzazione/ Indice di Riferimento (definito come sotto).            Il tasso di interesse indicato è basato sulla quotazione al momento della stipula e potrà variare nel corso del rapporto in relazione all'andamento del Parametro di indicizzazione/Indice di riferimento al momento della rilevazione</p>
Calendario per il calcolo degli interessi	365 giorni
Parametro di indicizzazione/Indice di riferimento	È il tasso d'interesse definito sulla base del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea (BCE), (rata mensile) rilevato l'ultimo giorno del mese antecedente la decorrenza della rata, e pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore o da altre fonti di informazione finanziaria quali, ad es., Reuters e Bloomberg.
Maggiorazione Fissa (cd. Spread)	10 %
Tasso Minimo (c.d. Floor) in caso di quotazione negativa dell'indice di riferimento	Qualora, al momento della rilevazione periodica, la quotazione del Parametro di indicizzazione/Indice di

<sup>1</sup> Qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, o da altra garanzia pubblica (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la garanzia sulla moratoria del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché altre garanzie previste dal Decreto), gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

<sup>2</sup> Qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

**Foglio informativo SACE - Finanziamento con Garanzia SACE ex art. 1, commi 1 - 12, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i**

	riferimento, tempo per tempo applicato, sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari alla sola Maggiorazione Fissa (Spread) applicata.
Tasso di interesse di preammortamento	6,5 %
Tasso di mora	È pari all'interesse corrispettivo aumentato del 2 %. Qualora il tasso di mora così calcolato, aumentato di eventuali altri oneri e spese rilevanti, non dovesse rispettare i limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, le Parti convengono che il tasso di mora sarà pari al tasso soglia.

**SPESE**

**SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

Istruttoria Credito	Massimo 2,00% dell'importo nominale del finanziamento. L'importo non potrà comunque essere inferiore ad euro 500,00
---------------------	---

**SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO**

Gestione pratica	Gratuita
Invio comunicazioni telematiche	Gratuita
Invio comunicazioni cartacee	€ 0,00
Spese per rata	€ 2,00
Penale per estinzione anticipata / Penale per rimborso parziale. Tale penale è dovuta anche in caso di risoluzione contrattuale e/o decadenza dal beneficio del termine	Pari all'1% del debito residuo (esempio: per rimborso di un debito residuo di euro 1.000,00: euro 1.000,00 x 1% = euro 10,00).
Certificazioni in genere (ad es., certificato sussistenza debito ad uso successione; certificato per sgravi fiscali, etc.)	€ 35,00

**PIANO DI AMMORTAMENTO**

Tipo di ammortamento	Il piano di rimborso del mutuo è c.d. "italiano" con rata a quota capitale costante. Il piano prevede rate con quota capitale costante e quota interessi variabile. L'importo di ciascuna rata è calcolato sulla base della somma residua dovuta per capitale, del tasso di interesse tempo per tempo applicabile e del numero delle rate. Al variare del tasso, tempo per tempo applicabile, varierà anche la quota interessi di ciascuna rata del piano. In ogni caso, il numero delle rate indicate nel piano di ammortamento rimane fisso e predeterminato.
Tipologia di rata	Potenzialmente variabile nell'importo, predeterminata nel numero.
Giorno di scadenza di pagamento delle rate	Fine trimestre solare
Periodicità delle rate	Trimestrale

Qualora il Parametro di Indicizzazione non fosse più pubblicato sarà sostituito dalla media mensile dei tassi Euribor a 3 mesi, rilevata l'ultimo giorno antecedente la decorrenza della rata e pubblicata sul Sole 24 ore o dall'euro short-term rate (€STR), pubblicato in ogni giornata operativa sul sito internet della BCE.

**Foglio informativo SACE - Finanziamento con Garanzia SACE ex art. 1, commi 1 - 12, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i**

**ALTRE SPESE**

Commissione di rinegoziazione delle condizioni del finanziamento (Commissione "una tantum" sul debito residuo in linea capitale)	2,00%
Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta prioritaria	20,00 €
Accollo mutuo	100,00 €
Costi in caso di ritardo nel pagamento (spese di gestione amm.va)	100,00 €

**Il Cliente è tenuto al pagamento della Commissione Annuale SACE alle scadenze e nella misura indicate nel seguente listino:**

	Anni	PMI o comunque beneficiari diversi da Grandi Imprese	Grandi Imprese
La Commissione Annuale SACE sarà dovuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>per il primo anno, il decimo giorno successivo alla fine del trimestre solare in cui è stato erogato il finanziamento;</li> <li>per gli anni successivi, di volta in volta, l'ultimo giorno lavorativo utile che cade un anno dopo la data di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento.</li> </ul>	1° Anno	0,25% della Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento	0,50% della Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento
	2° e 3° Anno	0,50% della Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento	1% della Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento
	4°, 5° e 6° Anno	1% della Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento	2% della Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento

**SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORI PER LEGGE**

Conto corrente aperto presso AIGIS <u>esclusivamente dedicato al finanziamento</u> , sul quale accreditare ed addebitare gli importi relativi al finanziamento	Per le condizioni economiche e contrattuali del conto corrente, ed i prodotti ad esso collegati, nonché per tutte le altre informazioni rilevanti, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi, disponibili in Filiale e sul sito, dei seguenti prodotti: Conto AIGIS Imprese Classico; Conto AIGIS Business Pro.
--	--

**ONERI FISCALI**

**L'importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione**

Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo del finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo
Imposta di bollo	Previsioni normative vigenti tempo per tempo

**ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO**

Data valuta	BCE
05.06.2014	0,15 %
04.09.2014	0,05 %



**Foglio informativo SACE - Finanziamento con Garanzia SACE ex art. 1, commi 1 - 12, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i**

01.01.2018	0,00 %
12.12.2019	0,00 %

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto.

**ESEMPI SUL RIMBORSO DI UN CAPITALE DI EURO 100.000,00  
(Tasso di rifinanziamento dell'Eurosistema stabilito dalla B.C.E.)**

Tasso di interesse	Durata del mutuo	Commissioni di istruttoria massime (euro)	Importo rata (euro)	Se il tasso aumenta del 2% dopo 4 anni (*) (euro)	Se il tasso diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) senza Tasso Minimo	Se il tasso diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) con Tasso Minimo
10.00%	6 anni	2.000	I° rata di Pre-ammortamento 1.627,00 € I° rata di Ammortamento 10.835,33 €	11.085,33 €	10.168,67 €	-

(\*) Il calcolo della variazione della rata dopo due anni, per le tipologie di tasso variabile, si basa sulle seguenti ipotesi:

- Capitale di riferimento pari al capitale residuo alla 4° rata di ammortamento.
- Aumento del 2% del parametro rispetto all'ultima rilevazione del parametro di indicizzazione
- Riduzione del 2% del parametro rispetto all'ultima rilevazione del parametro di indicizzazione (nell'attualità dato che il valore del parametro è pari a 0,0% la riduzione non è stata effettuata)
- Tasso Minimo pari alla misura massima prevista ossia 10%

Il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto.

Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") presso le filiali della banca, nonché sul sito internet [www.aigisbanca.it](http://www.aigisbanca.it).

Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) rilevato trimestralmente ai sensi della legge sull'usura dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per la categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".

**CLAUSOLE CONTRATTUALI**

**ESTINZIONE ANTICIPATA**

Il Cliente ha la possibilità di rimborsare anche parzialmente e prima della scadenza pattuita gli importi finanziati, inoltrando una richiesta scritta alla Banca e previo versamento, dell'intero debito residuo capitale, dell'importo delle rate scadute e degli interessi di mora eventualmente dovuti, della quota interessi maturata e di una commissione onnicomprensiva corrispondente alla "Penale di Estinzione Anticipata" pari all' 1,00% del debito residuo (esempio: per rimborso di un debito residuo di euro 1.000,00: Euro 1.000,00 x 1% = euro 10,00).

In caso di estinzione anticipata parziale, il Cliente potrà scegliere se mantenere lo stesso numero di rate originariamente pattuito di importo (quota capitale) inferiore oppure se ridurre il numero di rate residue in misura corrispondente a quanto restituito anticipatamente.

Il modo cui imputare il capitale anticipatamente rimborsato è a discrezione della Parte Mutuataria che dovrà indicarlo al momento della richiesta di anticipato rimborso: in mancanza di indicazioni sarà la Banca, a propria discrezione, ad effettuare la scelta.

**TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO**

Previo pagamento di quanto dovuto, in caso di richiesta di estinzione anticipata, il finanziamento potrà estinguersi entro trenta giorni dalla data di richiesta in forma scritta pervenuta dal Cliente.



**Foglio informativo SACE - Finanziamento con Garanzia SACE ex art. 1, commi 1 - 12, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i**

**RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca via Emilio de' Cavalieri n. 7 - 00198 Roma e-mail [info@aigisbanca.legalmail.it](mailto:info@aigisbanca.legalmail.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
- **Ad uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

**LEGENDA**

Ammortamento	E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione – Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento "Italiano"	Il piano di rimborso c.d. "italiano" prevede rate con quota capitale costante e quota interessi variabile. L'importo di ciascuna rata è calcolato sulla base della somma residua dovuta per capitale, del tasso di interesse tempo per tempo applicabile e del numero delle rate. Al variare del tasso, tempo per tempo applicabile, varierà anche la quota interessi di ciascuna rata del piano. In ogni caso, il numero delle rate indicate nel piano di ammortamento rimane fisso e predeterminato.
Preammortamento	Periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la data di decorrenza della prima rata di ammortamento per il quale vengono calcolati interessi di preammortamento percepiti prima dell'inizio dell'ammortamento.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito secondo le scadenze stabilite contrattualmente: La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato) - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito)
T.A.E.G.	Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito (quali ad esempio spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso rate)
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato
Tasso di interesse di pre ammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata

**Foglio informativo SACE - Finanziamento con Garanzia SACE ex art. 1, commi 1 - 12, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i**

T.E.G.M.	Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corretta per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2 della Legge 108/1996.
Tasso fisso	Tasso di interesse che rimane fisso durante la durata del finanziamento.
Tasso minimo (cd. <i>Floor</i> )	Tasso di interesse minimo prestabilito al di sotto del quale la rata non potrà mai scendere. Opera in caso di quotazione negativa dell'indice di riferimento/parametro di indicizzazione.
Tasso di Mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Maggiorazione Fissa (cd. Spread)	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione/ Indice di riferimento.
Accollo	L'accollo è un contratto attraverso cui l'acquirente, o accollante, si assume la responsabilità di rimborsare la banca creditrice delle restanti rate di un mutuo non ancora estinto, al posto del debitore precedente (accollato).
Garanzia SACE	La Garanzia disciplinata da specifiche normative di legge e regolamentari (in particolare dall'art. 13, commi da 2 a 12, del Decreto 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40; dal Manuale Operativo e delle Condizioni Generali e relativi allegati redatti da SACE S.p.A.) che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono che il finanziamento abbia predeterminati scopi e l'imprenditore predeterminati requisiti
Grandi Imprese	Imprese con 5000 o più dipendenti in Italia e con valore del fatturato uguale o superiore a 1,5 miliardi di euro.
Medie Imprese	Le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Piccole Imprese	Le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Microimprese	Le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.